

Bruxelles, 19 ottobre 2023  
(OR. en)

14339/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0077(COD)**

---

---

**ENER 556  
ENV 1145  
CLIMA 488  
COMPET 1004  
CONSOM 370  
FISC 231  
CODEC 1912**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14085/23
n. doc. Comm.:	7440/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione - Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 17 ottobre 2023.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

2023/0077 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Da settembre 2021 si osserva sui mercati dell'energia elettrica una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità. Come indica l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") nella valutazione dell'assetto del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di aprile 2022<sup>1</sup>, ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica.
- (2) Da febbraio 2022 l'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, che è parte contraente della Comunità dell'energia, e le conseguenti sanzioni internazionali hanno perturbato i mercati mondiali dell'energia, acuito il problema degli elevati prezzi del gas e prodotto considerevoli ripercussioni sui prezzi dell'energia elettrica. L'invasione russa dell'Ucraina ha inoltre reso incerto l'approvvigionamento di altre materie prime utilizzate dagli impianti di generazione di energia, come il carbon fossile e il petrolio greggio. Ciò ha comportato un ulteriore e considerevole aumento della volatilità dei livelli di prezzo dell'energia elettrica.

---

<sup>1</sup> Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Valutazione finale dell'ACER sull'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE, aprile 2022.

- (3) In reazione a questo stato di cose, **nell'ottobre 2021 la Commissione ha presentato la comunicazione [...] "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" [...]**, che contempla un pacchetto di misure di cui **l'Unione [...]** e gli Stati membri possono valersi per parare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese, [...]anche sotto forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, risparmio di gas e misure di stoccaggio[...], e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell'8 marzo 2022 "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"<sup>2</sup>, la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha varato un regime temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l'impatto dei prezzi elevati dell'energia<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2022/1890 in C 131 I/01).

- (4) Il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU<sup>4</sup>, con il quale ha varato misure supplementari di risparmio energetico, diversificazione dell'approvvigionamento energetico e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, finalizzate ad affrancare l'Unione dai combustibili fossili russi, fra cui la proposta di aumentare al 45 % l'obiettivo dell'Unione al 2030 in materia di energie rinnovabili. Oltre a varare ulteriori misure a breve termine per parare i prezzi elevati dell'energia, la comunicazione sugli interventi a breve termine del mercato dell'energia e sui miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica<sup>5</sup> ha indicato i settori in cui è possibile migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica e ha annunciato l'intenzione di valutarli nella prospettiva di [...] **adeguare** il quadro normativo.

---

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica (COM(2022) 236 final).

- (5) Per fare urgentemente fronte alla crisi dei prezzi, fugare i timori per la sicurezza e contrastare gli aumenti dei prezzi per i cittadini [...], **l'Unione ha adottato vari atti giuridici, tra cui il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un solido regime di stoccaggio del gas<sup>6</sup>, il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, che introduce misure di effettiva riduzione della domanda di gas e energia elettrica<sup>7</sup>, il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio<sup>8</sup>, che istituisce regimi di limitazione dei prezzi per evitare i proventi straordinari sui mercati del gas e dell'energia elettrica<sup>9</sup>[...] <sup>10</sup>, e il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio<sup>11</sup>, che stabilisce misure volte ad accelerare le procedure autorizzative per gli impianti a energia rinnovabile<sup>1213</sup>.**

---

<sup>6</sup> [...]GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17.

<sup>7</sup> [...]2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. [...] 1).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).

<sup>12</sup> [...] 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206) e regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati [...] (GU L 261 [...]).

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022).

- (6) Grazie a un mercato **dell'energia** adeguatamente integrato che si fonda sul pacchetto energia pulita per tutti gli europei adottato nel biennio 2018-2019<sup>1415</sup> ("**pacchetto Energia pulita**"), l'Unione dovrebbe riuscire a godere dei benefici economici di un mercato unico dell'energia alle normali condizioni di mercato, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione. Inoltre l'interconnettività transfrontaliera offre una maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza di funzionamento del sistema elettrico.

---

<sup>14</sup> [...]([...] 1)[...][...][...][...] [...] [...]) [...]

<sup>15</sup> **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1); direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82); direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210); regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22); regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54); direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).**

- (7) L'attuale assetto del mercato elettrico ha contribuito a far emergere sui mercati al dettaglio prodotti, servizi e misure nuovi e innovativi, sostenendo così l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e arricchendo la scelta, in modo da aiutare i consumatori a diminuire la spesa in bolletta anche grazie agli impianti di generazione su piccola scala e ai servizi emergenti di gestione della domanda. Nei futuri mercati e sistemi unionali dell'energia elettrica sarà indispensabile valorizzare le potenzialità della digitalizzazione del sistema energetico, ad esempio la partecipazione attiva dei consumatori, e su di esse costruire. Allo stesso tempo è necessario rispettare le scelte dei consumatori e offrire loro una varietà di offerte contrattuali.
- (8) **Tuttavia, [...]** sullo sfondo della crisi energetica, l'attuale assetto del mercato elettrico ha [...] rivelato una serie di gravi carenze causate dal livello elevato e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell'energia elettrica, che espongono famiglie e imprese a forti picchi di prezzo che si ripercuotono sulle bollette elettriche.
- (9) L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di tecnologie pulite flessibili costituisce il modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi per ridurre strutturalmente, mediante elettrificazione e integrazione del sistema energetico, la domanda di combustibili fossili destinati alla generazione di energia elettrica e al consumo diretto. Grazie ai bassi costi operativi le fonti rinnovabili possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell'energia elettrica in tutta l'Unione e ridurre il consumo diretto di combustibili fossili.
- (10) È opportuno modificare l'assetto del mercato dell'energia elettrica in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili e dalla transizione energetica in generale siano destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, in ultima analisi mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altre famiglie cadano nella povertà energetica. [...] **Tali** modifiche dovrebbero attutire l'impatto che i prezzi elevati dei combustibili fossili, in particolare del gas, producono sui prezzi dell'energia elettrica, affinché famiglie e imprese possano godere nel lungo periodo dei benefici di un'energia sicura e a prezzi accessibili generata da fonti rinnovabili sostenibili e a basse emissioni di carbonio.



- (11) È opportuno che la riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica giovi non soltanto ai consumatori dell'utenza domestica, ma anche alla competitività delle industrie dell'Unione, agevolandole nella capacità d'investire in tecnologie pulite, così da rispettare il percorso di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell'Unione deve poter contare su una solida base manifatturiera a tecnologia pulita. Le riforme sosterranno l'elettrificazione dell'industria a prezzi accessibili e la posizione dell'Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.
- (12) L'integrazione delle fonti di energia rinnovabile e di flessibilità nel mercato non può prescindere dal funzionamento adeguato e dall'efficienza dei mercati a breve termine, i quali favoriscono un'integrazione del sistema energetico all'insegna dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
- (13) I mercati infragiornalieri rivestono particolare importanza ai fini dell'integrazione a costo minimo delle fonti rinnovabili variabili nel sistema elettrico, in quanto offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare il deficit o l'eccedenza di energia elettrica maggiormente a ridosso della consegna. I produttori di energia rinnovabile sono in grado di stimare con precisione la produzione soltanto in procinto della consegna; è pertanto fondamentale che possano accedere a un mercato liquido il più possibile a ridosso della consegna dell'energia elettrica così da massimizzare le opportunità commerciali. **L'orario di chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbe pertanto essere accorciato e avvicinato al tempo reale. Qualora tale modifica comporti rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero avere la possibilità di chiedere una deroga, sulla base di una valutazione d'impatto e previa approvazione dell'autorità di regolazione, per ottenere una proroga del termine per l'attuazione. Tale richiesta dovrebbe includere un piano d'azione con misure concrete per l'attuazione del nuovo orario di chiusura del mercato infragiornaliero.**

- (14) È importante adeguare i mercati infragiornalieri per integrarvi le tecnologie delle energie rinnovabili variabili, come l'**energia** solare e quella eolica, e le componenti della gestione della domanda[...] e dello stoccaggio dell'**energia**. È opportuno migliorare la liquidità dei mercati infragiornalieri prevedendo che i gestori del mercato di una stessa zona di offerta condividano i book di negoziazione, anche quando le capacità interzonali sono fissate a zero o dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero. **Per assicurare la condivisione dei book di negoziazione tra i gestori del mercato elettrico designati (nominated electricity market operator, NEMO) negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, i NEMO dovrebbero presentare tutti gli ordini al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e non dovrebbero organizzare la compravendita di prodotti del giorno prima o infragiornalieri, o di prodotti con caratteristiche analoghe, al di fuori del coupling del giorno prima e infragiornaliero. Per scongiurare il rischio intrinseco di discriminazione nella compravendita di prodotti del giorno prima e infragiornalieri all'interno e all'esterno del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, come pure il conseguente drenaggio di liquidità nei mercati accoppiati dell'energia elettrica nell'Unione, tale obbligo dovrebbe applicarsi ai NEMO, alle imprese che esercitano direttamente o indirettamente un controllo o un qualsiasi diritto su un NEMO e alle imprese controllate direttamente o indirettamente da un NEMO.** L'orario di chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbe essere fissato maggiormente a ridosso della consegna così da massimizzare per i partecipanti al mercato le opportunità di negoziare il deficit o l'eccedenza di energia elettrica e concorrere a una migliore integrazione delle energie rinnovabili variabili nel sistema elettrico.
- (15) È opportuno abbassare la soglia di offerta minima sui mercati a breve termine dell'energia elettrica per permettere la partecipazione dei fornitori di servizi di flessibilità su piccola scala.

- (16) Ai fini dell'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili e affinché risulti necessario ricorrere con minore frequenza alla generazione da combustibili fossili in [...] **situazioni di crisi dei prezzi dell'energia elettrica** [...], è opportuno che i gestori dei sistemi di trasmissione possano predisporre un prodotto livellatore delle punte di carico per la gestione della domanda **aggiuntiva al fine di contribuire a ridurre** [...] il consumo nel sistema elettrico [...]. [...] **Oltre a contribuire ad abbassare i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, tale prodotto livellatore delle punte di carico dovrebbe concorrere [...] alla sicurezza dell'approvvigionamento durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica.** Poiché mira a ridurre e a spostare il consumo di energia elettrica, il prodotto livellatore dovrebbe applicarsi limitatamente alla gestione della domanda [...]. **Poiché il prodotto livellatore delle punte di carico è destinato ad essere applicato solo in determinate situazioni di crisi dei prezzi dell'energia elettrica, la sua** [...] acquisizione può aver luogo **fino a una settimana prima del rilascio di capacità di gestione della domanda aggiuntiva. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere in grado di attivare [...] il prodotto livellatore delle punte di carico [...] in base alle previsioni relative alla domanda. In alternativa, il prodotto livellatore delle punte di carico dovrebbe potersi attivare automaticamente nel mercato del giorno prima, sulla base del prezzo dell'energia sottoscritto durante l'acquisizione della capacità di riduzione della domanda.** Il gestore del sistema di trasmissione dovrebbe verificare i volumi della riduzione della domanda attivata basandosi su uno scenario di riferimento che rispecchi il consumo di energia elettrica previsto senza attivazione del prodotto livellatore.

- (17) Per poter partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica e apportarvi la propria flessibilità, i consumatori ricevono via via in dotazione sistemi di misurazione intelligenti. In vari Stati membri l'introduzione di questi sistemi procede tuttavia ancora lentamente. Qualora non sia ancora installato un sistema di misurazione intelligente, o qualora il sistema di misurazione intelligente non fornisca dati a un livello sufficiente di granularità, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione possano usare i dati ricavati da appositi dispositivi di [...] **misurazione** a fini di osservabilità e regolazione dei servizi di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia. La possibilità di usare a fini di osservabilità e regolazione i dati tratti dagli appositi dispositivi di [...] **misurazione** dovrebbe favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della relativa gestione della domanda. È opportuno subordinare l'uso di detti dati al soddisfacimento di determinati requisiti qualitativi.
- (18) Il presente regolamento costituisce la base giuridica del trattamento di dati personali [...] **in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>16</sup> [...]. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano rispettati tutti i principi e gli obblighi di protezione dei dati personali previsti dal [...] **regolamento (UE) 2016/679**, compreso in tema di minimizzazione dei dati. Laddove l'obiettivo del presente regolamento possa essere conseguito senza trattare dati personali, [...] **il titolare del trattamento** dovrebbe servirsi di dati anonimizzati e aggregati.

---

<sup>16</sup> **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

(19) Consumatori e fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la propria esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Affinché nel settore dell'energia i clienti di tutta [...] l'Unione possano godere appieno dei vantaggi offerti da mercati integrati dell'energia elettrica e dalla concorrenza su scala unionale, è opportuno migliorare il funzionamento del mercato elettrico a termine dell'Unione istituendo hub virtuali regionali per ricomporre l'attuale frammentazione del mercato e ovviare alla scarsa liquidità registrata in molte zone di offerta. Gli hub virtuali regionali dovrebbero coprire più zone di offerta assicurando nel contempo una correlazione dei prezzi adeguata. È possibile che alcune zone di offerta non siano coperte da un hub virtuale **regionale** in termini di contributo al prezzo di riferimento dell'hub. I partecipanti al mercato di tali zone dovrebbero comunque essere in grado di assicurarsi la copertura tramite un hub.

**(19 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la definizione di norme dettagliate sull'assetto del mercato elettrico a termine dell'Unione in relazione all'istituzione di hub virtuali regionali. Al fine di garantire sinergie con il quadro normativo esistente, il conferimento di competenze di esecuzione di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> dovrebbe essere esteso anche agli aspetti necessari all'istituzione di hub virtuali. Prima di esercitare tali competenze di esecuzione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto. Se del caso, la valutazione d'impatto e l'atto di esecuzione dovrebbero rispecchiare l'attuazione degli accordi intergovernativi preesistenti in materia di proprietà transfrontaliera congiunta di centrali elettriche. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

---

<sup>17</sup> **Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).**

- (20) Gli hub virtuali dovrebbero rispecchiare il prezzo aggregato di più zone di offerta e fornire un prezzo di riferimento che i gestori del mercato usino per offrire prodotti di copertura a termine. Non dovrebbero essere quindi intesi come soggetti che organizzano o eseguono operazioni. Fornendo un indice dei prezzi di riferimento, gli hub virtuali regionali dovrebbero consentire la messa in comune di liquidità e offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori.
- (21) Per offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori è opportuno ampliare il ruolo della piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione<sup>18</sup>. La piattaforma unica di allocazione dovrebbe offrire lo scambio di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine tra le diverse zone di offerta e gli hub virtuali regionali. Agli ordini di diritti finanziari di trasmissione depositati dai partecipanti al mercato [...] **dovrebbe** corrispondere l'allocazione simultanea di capacità interzonale a lungo termine. È opportuno procedere a tale abbinamento e a tale allocazione a cadenza regolare, al fine di garantire ai partecipanti al mercato liquidità sufficiente e, quindi, possibilità di copertura efficienti. È opportuno rilasciare i diritti di trasmissione a lungo termine con scadenze frequenti, [...] nella gamma che va dal mese prima ad almeno tre anni prima [...], al fine di allinearli al tipico orizzonte di copertura dei partecipanti al mercato. È opportuno monitorare la piattaforma unica di allocazione e verificarne l'applicazione per garantire che svolga correttamente i compiti previsti.

---

<sup>18</sup> **Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).**

- (22) Le tariffe di rete dovrebbero incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione a usare i servizi di flessibilità, tramite l'ulteriore sviluppo di soluzioni innovative per ottimizzare la rete esistente e acquistare detti servizi, in particolare le componenti della gestione della domanda e dello stoccaggio. A tal fine è opportuno configurare le tariffe di rete tenendo conto delle spese operative e delle spese in conto capitale del gestore del sistema, ovvero di una loro combinazione efficiente, in modo da permettergli di gestire il sistema elettrico in modo efficiente sotto il profilo dei costi.
- L'obbligo della rappresentatività dei costi non dovrebbe limitare la possibilità di ridistribuire i costi in modo efficiente nei casi in cui si applicano oneri di rete che variano in funzione del luogo o del tempo.** Questo apporterebbe un ulteriore contributo all'integrazione delle energie rinnovabili al minimo costo per il sistema elettrico e permetterebbe al cliente finale di valorizzare le proprie soluzioni di flessibilità.

(23) Le fonti rinnovabili offshore, come l'energia eolica offshore, l'energia marina e il fotovoltaico galleggiante, saranno determinanti nella costruzione di un sistema energetico ad ampia base di energia rinnovabile e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Una maggiore ampiezza ed efficienza della loro diffusione si scontra tuttavia ad ostacoli considerevoli che impediscono quella crescita massiccia che sarebbe necessaria per centrare i citati obiettivi. Ostacoli analoghi potrebbero sorgere in futuro per altre tecnologie offshore. Fra di essi si annoverano i rischi di investimento associati alla peculiarità topografica dei progetti ibridi offshore collegati a più di un mercato **in una zona di offerta offshore. È importante affrontare tali ostacoli in modo tempestivo ed efficiente.** Al fine di ridurre il rischio di investimento per i promotori di questi progetti offshore e fare sì che ciascun progetto di una zona di offerta offshore goda di accesso completo ai mercati circostanti, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero garantire ai **progetti [...] offshore in una zona di offerta offshore** l'accesso alla capacità del rispettivo interconnettore ibrido in tutti i periodi rilevanti di mercato, **fino alla capacità concordata nell'accordo di connessione ed escludendo così la capacità potenzialmente generata tramite overplanting.** Se la disponibilità di capacità di trasmissione si riduce al punto che al mercato non può essere fornita l'intera generazione di energia elettrica che il progetto offshore avrebbe altrimenti potuto esportare, il gestore o i gestori del sistema di trasmissione cui compete la necessaria limitazione della capacità dovrebbero essere in futuro autorizzati a compensare in modo proporzionato il gestore del progetto offshore servendosi della rendita di congestione. Tale compensazione **dovrebbe bilanciare le minori entrate dei gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovute a tale limitazione di accesso ai mercati interconnessi e** dovrebbe essere limitata alla disponibilità di capacità di produzione sul mercato, la quale può dipendere dalle condizioni meteorologiche ed esclude le operazioni di indisponibilità e manutenzione del progetto offshore. **In caso di mancato accesso alla rete di trasmissione, la compensazione non dovrebbe essere considerata un dispacciamento prioritario. Inoltre, andrebbe sempre evitata la doppia compensazione per lo stesso rischio coperto dalla presente disposizione, ad esempio se il rischio è già coperto da un contratto per differenza o da un altro regime di sostegno pertinente.** I particolari, comprese le condizioni alle quali la misura può scadere, **come l'esistenza di domanda sufficiente entro la zona di offerta offshore o l'accesso diretto a un numero sufficiente di mercati per eliminare il rischio, nonché il fatto di affrontare gli ostacoli,** dovranno essere stabiliti in un atto di esecuzione, anche, se opportuno, mediante modifiche del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione.



- (24) Nel mercato all'ingrosso del giorno prima, il dispacciamento delle centrali elettriche che presentano costi marginali inferiori è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall'ultima centrale necessaria a coprire la domanda, vale a dire quella con i costi marginali più elevati, quando i mercati raggiungono l'equilibrio. La crisi energetica ha dimostrato che un'impennata del prezzo del gas e del carbon fossile può tradursi in aumenti eccezionali e duraturi dei prezzi che gli impianti di generazione a partire da gas e carbone offrono sul mercato all'ingrosso del giorno prima. Questa situazione ha a sua volta determinato in tutta l'Unione prezzi eccezionalmente elevati sul mercato del giorno prima, in quanto spesso gli impianti di generazione a partire da gas e da carbone sono quelli con i costi marginali più elevati di cui vi è necessità per soddisfare la domanda di energia elettrica.
- (25) Poiché il prezzo sul mercato del giorno prima funge da riferimento per il prezzo su altri mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e dato che tutti i partecipanti al mercato ricevono il prezzo di bilanciamento, le tecnologie che presentano costi marginali considerevolmente inferiori hanno registrato costantemente entrate elevate.
- (26) Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione che si è data e gli obiettivi di maggiore indipendenza energetica stabiliti da REPowerEU, l'Unione deve accelerare la diffusione delle energie rinnovabili procedendo a ritmo molto più serrato. In considerazione degli investimenti necessari per conseguire tali obiettivi, è opportuno che il mercato provveda a stabilire un segnale di prezzo a lungo termine.
- (27) È opportuno che gli Stati membri si adoperino per instaurare le giuste condizioni di mercato per gli strumenti a lungo termine basati sul mercato, come gli accordi di compravendita di energia elettrica. Questi accordi sono accordi bilaterali di compravendita conclusi tra produttori e acquirenti di energia elettrica. Garantiscono al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento. Sono tuttavia pochi gli Stati membri che dispongono di mercati attivi degli accordi di compravendita di energia elettrica, in cui peraltro gli acquirenti sono in genere limitati alle grandi imprese, non da ultimo perché gli accordi si scontrano con una serie di ostacoli, in particolare la difficoltà di assicurare nel lungo periodo la copertura del rischio di inadempimento dell'acquirente. Nel definire le politiche volte a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ciascuno Stato membro dovrebbe tenere presente la necessità di creare un mercato dinamico di tali accordi.

(28) [...] **Ai sensi** della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>, gli Stati membri sono tenuti a valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, [...] a eliminare gli ostacoli ingiustificati e ad agevolare il ricorso a tali accordi. Sono altresì tenuti a descrivere le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Fatto salvo l'obbligo di riferire sul contesto normativo che influisce sul mercato di tali accordi, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché le imprese che si trovano ad affrontare ostacoli di accesso a detto mercato e che non versano in difficoltà finanziarie [...] possano contare su strumenti atti a ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento dell'acquirente rispetto ai suoi obblighi di pagamento a lungo termine sottoscritti nell'ambito di tali accordi. Gli Stati membri potrebbero decidere di istituire un sistema di garanzia a prezzi di mercato, **ove garanzie private non siano accessibili o non lo siano in modo sufficiente. In tal caso**, dovrebbero includere disposizioni atte a evitare una diminuzione della liquidità sui mercati elettrici, ad esempio tramite il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica di carattere finanziario. **Gli Stati membri potrebbero decidere di agevolare l'aggregazione della domanda di accordi di compravendita di energia elettrica da parte di clienti che singolarmente incontrano ostacoli all'accesso al mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica ma che, collettivamente, possono offrire ai produttori un'offerta attraente per gli accordi di compravendita di energia elettrica.** Dovrebbero astenersi da qualsiasi sostegno agli accordi che implicano la compravendita di energia generata da combustibili fossili. Fermo restando che in circostanze normali si dovrebbe evitare qualsiasi discriminazione tra consumatori, gli Stati membri potrebbero decidere di orientare detti strumenti verso categorie specifiche di consumatori, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine dovrebbero tenere conto del ruolo potenziale degli strumenti messi a disposizione a livello di Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

---

<sup>19</sup> **Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).**

(29) In fase di concezione e di assegnazione del sostegno pubblico gli Stati membri dispongono di vari strumenti per favorire lo sviluppo dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica. Questi mercati potrebbero essere coltivati e sviluppati consentendo ai promotori di progetti di energia rinnovabile che partecipano a una gara per ricevere sostegno pubblico di riservare una quota della generazione alla vendita mediante accordo di compravendita. È opportuno che, ai fini della gara, gli Stati membri valutino le offerte applicando criteri che agevolino l'accesso al mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica ai soggetti confrontati ad ostacoli d'ingresso, ad esempio le piccole e medie imprese (PMI), privilegiando gli offerenti che s'impegnano a sottoscrivere un accordo di quel tipo per una quota della generazione prevista dal progetto e proveniente da uno o più potenziali acquirenti confrontati a detti ostacoli.

**(29 bis) Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione agli accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica ed eliminare gli ostacoli ingiustificati a essi specificamente connessi, consentendo ai consumatori degli Stati membri aventi una capacità limitata di accedere all'energia elettrica generata in altre regioni senza discriminazioni.**

(30) Laddove gli Stati membri decidano di finanziare con fondi pubblici [...] ("regimi di sostegno diretto dei prezzi") [...] investimenti in **nuovi impianti** di generazione di energia elettrica da combustibili non fossili a basse emissioni di carbonio al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è opportuno che tali regimi si strutturino in base a contratti bidirezionali per differenza così da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato ottenuti dai mezzi di generazione del caso. **Anche se l'obbligo di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente al sostegno agli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica, gli Stati membri possono decidere di concedere regimi di sostegno sotto forma di contratti bidirezionali per differenza anche per nuovi investimenti volti a ripotenziare in modo sostanziale impianti di generazione esistenti o ad aumentarne sostanzialmente la capacità o a prolungarne la durata di vita. [...]**

- (30 bis) Al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, l'obbligo di strutturare i regimi di sostegno diretto mediante contratti bidirezionali per differenza dovrebbe applicarsi solo ai contratti nell'ambito di regimi di sostegno diretto dei prezzi per investimenti nella nuova generazione conclusi a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale periodo transitorio dovrebbe essere di cinque anni per i dispositivi ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta a causa della complessità di tali progetti.**
- (30 ter) L'obbligo di utilizzare contratti bidirezionali per differenza lascia impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.**
- (30 quater) Sebbene il presente regolamento modifichi l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/2001, restano pienamente applicabili le restanti disposizioni dell'articolo 4 della medesima direttiva che stabiliscono i principi di concezione dei regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili.**
- (31) Grazie ai [...] contratti bidirezionali per differenza, le entrate dei produttori derivanti dai nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica che beneficiano del sostegno pubblico si rivelano meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi della generazione a partire da combustibili fossili, in funzione della quale è in genere fissato il prezzo sul mercato del giorno prima.

**(31 bis) I principi di concezione a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza. Nella valutazione di tali contratti bidirezionali per differenza ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe verificare la conformità alle disposizioni del diritto dell'Unione che sono intrinsecamente legate alle norme in materia di aiuti di Stato, come i principi di concezione per i contratti bidirezionali per differenza contenuti nel presente regolamento. Tali contratti bidirezionali per differenza dovrebbero essere concepiti in modo da preservare gli incentivi affinché l'impianto di generazione funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia elettrica, in particolare per riflettere le condizioni di mercato. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe garantire che la concezione di contratti bidirezionali per differenza non comporti distorsioni della concorrenza. La Commissione dovrebbe in particolare garantire che la distribuzione dei ricavi alle imprese non abbia effetti distorsivi sulla parità di condizioni nel mercato interno, in particolare nei casi in cui non sia possibile applicare una procedura di gara competitiva. I contratti bidirezionali per differenza potrebbero variare in termini di durata e includere, tra l'altro, contratti per differenza basati sull'iniezione con uno o più prezzi di esercizio, un prezzo minimo o contratti di capacità o di riferimento per differenza. L'obbligo di ricorrere a contratti bidirezionali per differenza non si applica ai regimi di sostegno non direttamente connessi alla generazione di energia elettrica, come lo stoccaggio, e che non utilizzano un sostegno diretto dei prezzi, come gli aiuti agli investimenti sotto forma, tra l'altro, di sovvenzioni iniziali, misure fiscali o certificati verdi.**

- (32) Tuttavia, nella misura in cui la limitazione che impone la forma di contratti bidirezionali per differenza riduca la gamma dei regimi di sostegno diretto dei prezzi che gli Stati membri [...] **possono** adottare per le fonti energetiche rinnovabili, è opportuno circoscriverla alle tecnologie a basse emissioni di carbonio che non usano combustibili fossili e che presentano costi operativi bassi e stabili e alle tecnologie che in genere non conferiscono flessibilità al sistema elettrico, escludendo le tecnologie che si trovano nelle fasi iniziali di diffusione sul mercato. Questa soluzione risulta necessaria per non compromettere la sostenibilità economica delle tecnologie di generazione che presentano costi marginali elevati e per mantenere nei confronti delle tecnologie in grado di conferire flessibilità al sistema elettrico l'incentivazione a presentare offerte sul mercato basandosi sui costi di opportunità. La limitazione che impone la forma di contratti bidirezionali per differenza non dovrebbe applicarsi alle tecnologie emergenti la cui diffusione potrebbe essere meglio incentivata da regimi di sostegno diretto dei prezzi di altro tipo. La limitazione non dovrebbe precludere la possibilità di esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota a norma della [...] **direttiva**(UE) 2018/2001[...] e dovrebbe tenere conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile in conformità [...] della medesima direttiva.
- (33) Poiché occorre dare certezza normativa [...] **ai** produttori, l'obbligo degli Stati membri di applicare i regimi di sostegno diretto dei prezzi per la produzione di energia elettrica sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbe valere soltanto per gli [...] investimenti [...] **nei nuovi impianti di generazione di energia elettrica** a partire dalle fonti indicate nel considerando di cui sopra.

(34) Grazie alla limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato, i regimi di sostegno diretto dei prezzi di mercato sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero costituire per gli Stati membri un'ulteriore fonte di entrate nei periodi in cui i prezzi dell'energia sono elevati. Per attutire ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sulle bollette dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i proventi recuperati presso i produttori inseriti in regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza, **o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi**, siano trasferiti a[...]i clienti finali. **Nella distribuzione dei ricavi alle famiglie, gli Stati membri dovrebbero in particolare poter favorire i clienti vulnerabili. Alla luce dei più ampi benefici per i clienti di energia elettrica derivanti dagli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nella diffusione dell'energia a basse emissioni di carbonio, gli Stati membri dovrebbero anche poter utilizzare i ricavi derivanti dal contratto bidirezionale per differenza, o l'equivalente in valore finanziario di tali ricavi, per finanziare investimenti volti a ridurre i costi dell'energia elettrica per i clienti finali e utilizzare tali ricavi, o l'equivalente in valore finanziario di tali ricavi, per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi.** [...] È opportuno ridistribuire i proventi avendo cura che [...] **i clienti** siano ancora esposti in certa misura al segnale di prezzo, in modo che riducano il consumo quando i prezzi sono elevati o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (tipicamente i periodi caratterizzati da una quota maggiore di produzione di energia da fonti rinnovabili). **In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di considerare il consumo nelle ore non di punta per mantenere gli incentivi alla flessibilità.** Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la ridistribuzione dei proventi ai consumatori finali di energia elettrica lasci impregiudicate la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori. **Tali principi non dovrebbero essere obbligatori per i ricavi generati da contratti nell'ambito di regimi di sostegno diretto dei prezzi conclusi prima della data di applicazione dell'obbligo di utilizzare contratti bidirezionali per differenza.** Gli Stati membri possono distribuire i ricavi derivanti dai contratti bidirezionali per differenza senza che tale distribuzione costituisca una regolamentazione dei prezzi al dettaglio ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944.

- (35) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i regimi di sostegno diretto dei prezzi, quale che ne sia la forma, lascino impregiudicate efficienza, competitività e liquidità nel funzionamento dei mercati elettrici, preservando, per i produttori, gli incentivi a reagire ai segnali del mercato, anche interrompendo la generazione quando i prezzi dell'energia elettrica sono inferiori ai costi operativi e, per i clienti finali, gli incentivi a ridurre il consumo quando i prezzi dell'energia elettrica sono elevati. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i regimi di sostegno non intralcino lo sviluppo di contratti commerciali quali gli accordi di compravendita di energia elettrica.
- (36) I contratti bidirezionali per differenza e gli accordi di compravendita di energia elettrica agiscono in complementarità nel promuovere la transizione energetica e nel permettere ai consumatori di godere dei vantaggi insiti nelle fonti rinnovabili e nell'energia a basse emissioni di carbonio. Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente regolamento, è opportuno lasciare gli Stati membri liberi di scegliere gli strumenti che intendono usare per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione. Tramite gli accordi di compravendita di energia elettrica gli investitori privati concorrono ad aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, bloccando nel contempo a un livello basso e stabile i prezzi dell'energia elettrica nel lungo periodo. Analogamente i contratti bidirezionali per differenza consentono agli enti pubblici di ottenere lo stesso risultato per conto dei consumatori. Entrambi gli strumenti sono necessari per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione mediante la diffusione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, facendo emergere nel contempo i vantaggi che la generazione di energia elettrica a basso costo reca ai consumatori.



(37) L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili presuppone una sempre maggiore disponibilità di soluzioni di flessibilità che consentano l'integrazione delle rinnovabili nella rete e l'adeguamento del sistema e della rete alla variabilità della generazione e del consumo di energia elettrica nei diversi orizzonti temporali. **Al fine di promuovere la flessibilità non fossile**, è opportuno che le autorità di regolazione **o gli altri enti o autorità designati da uno Stato membro** valutino periodicamente la necessità di flessibilità nel sistema elettrico basandosi sui contributi dei gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione e **che la valutazione integri la relazione sulla flessibilità dei sistemi energetici nazionali conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>20</sup>. Alla luce della necessità di decarbonizzare il sistema energetico, la valutazione delle esigenze di flessibilità del sistema elettrico dovrebbe tenere conto di tutti gli investimenti esistenti e previsti, [...] compresi i mezzi esistenti non ancora collegati alla rete [...] in fonti di flessibilità quali la generazione flessibile di energia elettrica, gli interconnettori, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia o la produzione di combustibili rinnovabili. A tal fine ciascuno Stato membro dovrebbe fissare per le componenti di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio **di energia**, un obiettivo nazionale, che trovi riscontro anche nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

---

<sup>20</sup> **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).**

- (38) Per conseguire l'obiettivo nazionale **indicativo** per le esigenze di investimento nelle componenti di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali la gestione [...] della domanda e lo stoccaggio **di energia, e laddove le esigenze di flessibilità non siano soddisfatte eliminando gli ostacoli sul mercato e mediante gli investimenti esistenti**, gli Stati membri possono **applicare regimi di sostegno alla flessibilità non dipendente dai combustibili fossili consistenti in pagamenti collegati alla capacità disponibile di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili.** [...] [...]
- (39) [...]
- (40) [...]

**(40 bis) Poiché meccanismi di capacità non coordinati possono avere un impatto significativo sul mercato interno dell'energia elettrica, il pacchetto Energia pulita ha introdotto un quadro globale per valutare meglio le necessità e migliorare la progettazione dei meccanismi di capacità. Pur tenendo conto della necessità di limitare le distorsioni della concorrenza e del mercato interno, unitamente a un quadro normativo adeguato, i meccanismi di capacità possono svolgere un ruolo importante nel garantire l'adeguatezza delle risorse, in particolare durante la transizione verso un sistema privo di emissioni di carbonio e per i sistemi energetici non sufficientemente interconnessi. Pertanto, sebbene i meccanismi di capacità non debbano più essere considerati misure di ultima istanza, la loro necessità e progettazione dovrebbero essere valutate periodicamente alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle condizioni di mercato. Tuttavia, la procedura per l'adozione dei meccanismi di capacità si è rivelata complessa. Per sfruttare le potenziali possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione del meccanismo di capacità, e per garantire che gli Stati membri possano affrontare tempestivamente le preoccupazioni in materia di adeguatezza fornendo nel contempo i controlli necessari per prevenire danni al mercato interno, la Commissione dovrebbe presentare con urgenza una relazione esaustiva di valutazione di tali possibilità. In tale contesto, la Commissione dovrebbe chiedere che l'Agenzia modifichi la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in linea con il processo applicabile, se del caso. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare proposte al fine di razionalizzare e semplificare il processo di valutazione dei meccanismi di capacità, se del caso, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

- (41) Per gli impianti di generazione e di domanda nuovi, in particolare quelli a energia rinnovabile, si registrano spesso ritardi nelle procedure di connessione alla rete. Una delle cause di questi ritardi risiede nell'indisponibilità di capacità di rete nel luogo scelto dall'investitore, con conseguente necessità di ampliare o potenziare la rete per collegare in sicurezza gli impianti al sistema. L'introduzione del nuovo obbligo per i gestori dei sistemi elettrici, a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, di pubblicare e tenere aggiornate informazioni sulla capacità di rete disponibile nelle zone in cui operano aiuterebbe gli investitori a prendere decisioni informate alla luce della disponibilità di capacità di rete all'interno del sistema e contribuirebbe di conseguenza alla necessaria accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili.
- (42) Per affrontare il problema dei tempi lunghi di risposta alle richieste di collegamento alla rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbero informare l'utente del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento della sua richiesta. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbero [...] fornire tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
- (43) Nel corso della crisi energetica i consumatori sono stati esposti a prezzi all'ingrosso estremamente volatili e hanno avuto possibilità limitate di interagire sul mercato dell'energia. Per molte famiglie questo ha determinato difficoltà a pagare le bollette. Se i soggetti più colpiti sono certamente i consumatori vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica<sup>21</sup>, le difficoltà non hanno risparmiato neppure le famiglie a medio reddito. È importante pertanto aggiornare i diritti dei consumatori e le tutele su cui possono contare, consentendo loro di godere dei benefici della transizione energetica, dissociando le bollette dell'energia elettrica dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e consumatori.

---

<sup>21</sup> Determinati gruppi (donne, persone con disabilità, anziani, bambini e persone appartenenti a minoranze razziali o etniche) sono maggiormente a rischio di cadere vittima di povertà energetica o sono più esposti agli effetti negativi della povertà energetica.

- (44) I consumatori dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto in funzione delle loro esigenze. I fornitori hanno tuttavia ridotto la gamma d'offerta: i contratti a prezzo fisso sono ormai rari e la scelta è limitata. È opportuno che i consumatori abbiano sempre la possibilità di optare per un prezzo fisso abbordabile e per un contratto a tempo determinato di cui i fornitori non possano modificare unilateralmente le condizioni prima della scadenza. **Ciò non cambia il fatto che i contratti a prezzo dinamico rimangono essenziali e che una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili può aiutare i consumatori a ridurre la spesa in bolletta. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare i fornitori che offrono solo contratti a prezzo dinamico dall'obbligo di offrire contratti a prezzo fisso e a tempo determinato, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sulla concorrenza e che sia conservata una scelta sufficiente di contratti a prezzo fisso e a tempo determinato.**
- (45) Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all'ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso del fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all'ingrosso. **L'esistenza di adeguate strategie di copertura può essere garantita da norme generali controllate senza procedere a un riesame specifico delle posizioni o delle strategie dei singoli fornitori. Per valutare le strategie di copertura del fornitore si potrebbero utilizzare strumenti quali prove di stress e obblighi di comunicazione per i fornitori.**

(46) I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre loro il prezzo e il servizio che meglio rispondono alle loro esigenze. Grazie ai progressi compiuti nelle tecnologie di misurazione e contabilizzazione divisionale combinate con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dal punto di vista tecnico è ormai possibile servirsi di più fornitori per una sede unica. I clienti che lo desiderano dovrebbero potersi valere di questa possibilità scegliendo un diverso fornitore distinto, in particolare per l'energia elettrica usata per alimentare gli apparecchi, quali le pompe di calore o i veicoli elettrici, che sono caratterizzati da un consumo particolarmente elevato o che sono anche in grado di spostare automaticamente il consumo di energia elettrica in funzione dei segnali di prezzo. [...] **A tal fine, i clienti dovrebbero essere autorizzati ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali, il che consente una misurazione e una fornitura separate per apparecchi differenti. I punti di misurazione dovrebbero essere chiaramente distinti gli uni dagli altri. Le norme per la ripartizione dei costi associati dovrebbero essere stabilite a livello nazionale. Taluni sistemi di misurazione intelligenti possono coprire direttamente più di un punto di misurazione e pertanto consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo. I fornitori dovrebbero avere la responsabilità del bilanciamento solo per i punti di misurazione e di fatturazione che [...] riforniscono. Inoltre, favorendo soluzioni di misurazione [...] dedicate [...] collegate** o incorporate in apparecchi a carico flessibile e modulabile, i clienti finali possono partecipare ad altri regimi incentivanti di gestione della domanda che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell'energia elettrica e ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. Nel complesso siffatte modalità dovrebbero concorrere a una maggiore diffusione della gestione della domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, cui conferirebbero maggiore controllo sul consumo energetico e sulle bollette, incrementando nel contempo la flessibilità del sistema elettrico di fronte alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta.

- (47) Date la sempre maggiore complessità dell'offerta energetica e le diverse pratiche di commercializzazione, spesso i consumatori faticano a comprendere appieno quel che sottoscrivono. Manca in particolare chiarezza sulle modalità di fissazione del prezzo, sulle condizioni di rinnovo del contratto, sulle conseguenze della cessazione del contratto o sui motivi per cui il fornitore può modificare le condizioni. È pertanto opportuno che, prima della sottoscrizione del contratto, il fornitore o il partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione comunichi al consumatore le informazioni salienti sull'offerta energetica, in termini succinti e di agevole comprensione.
- (48) Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura, **soprattutto nei casi [...] di dissesto del fornitore, è opportuno che gli Stati membri [...] attuino un regime di fornitori di ultima istanza. Dovrebbe essere possibile [...] designare il fornitore di ultima istanza [...] o prima o al momento del dissesto del fornitore. Tale fornitore di ultima istanza può essere equiparato a un [...] fornitore del servizio universale. Un [...] fornitore di ultima istanza potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza previsti [...] dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>. Questo non obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. Qualora, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia già designato un fornitore di ultima istanza mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza.**

---

<sup>22</sup> **Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).**

- (49) La condivisione dell'energia può creare resilienza di fronte agli effetti che i prezzi elevati e volatili sul mercato all'ingrosso producono sulle bollette dei consumatori, può responsabilizzare un gruppo più ampio di consumatori ai quali vincoli finanziari o spaziali impedirebbero altrimenti di evolvere in clienti attivi, come i consumatori in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili, e può determinare una maggiore diffusione delle energie rinnovabili mobilitando ulteriori investimenti di capitali privati e diversificando le modalità di remunerazione. Con l'integrazione di segnali di prezzo e impianti di stoccaggio adeguati, la condivisione dell'energia elettrica può concorrere a gettare le fondamenta su cui costruire per valorizzare il potenziale di flessibilità dei consumatori più piccoli.
- (50) È opportuno abilitare i clienti attivi che possiedono, noleggiano o locano un impianto di stoccaggio o di generazione a condividere la produzione eccedentaria, **a pagamento o a titolo gratuito**, così come mettere altri consumatori in condizione di diventare clienti attivi o di condividere, direttamente o per il tramite di un facilitatore terzo, l'energia rinnovabile generata o stoccata mediante impianti noleggiati, affittati o posseduti in consorzio. **Qualsiasi pagamento per la condivisione della produzione eccedentaria a pagamento può essere effettuato direttamente tra clienti attivi o automatizzato attraverso una piattaforma di scambio tra pari.** Gli accordi di condivisione dell'energia si configurano come accordi contrattuali privati tra clienti attivi o sono organizzati tramite un soggetto giuridico. Il soggetto giuridico che soddisfa i criteri di una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o di una comunità energetica dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 può condividere con i propri membri l'energia elettrica generata dagli impianti di cui ha la piena proprietà. Il sistema di tutela e responsabilizzazione per la condivisione dell'energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai consumatori in condizioni di povertà energetica e ai consumatori vulnerabili.



- (51) La condivisione dell'energia dà concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata immessa in rete da più clienti attivi consorziati. È opportuno che gli Stati membri predispongano l'infrastruttura informatica atta a consentire, entro un dato lasso di tempo, l'abbinamento amministrativo fra consumo **totale misurato del cliente** ed energia rinnovabile autoprodotta o stoccata, **che è dedotta dal consumo totale** ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta **emessa dal fornitore del cliente, riducendo in tal modo la fattura del cliente**. La produzione di questo tipo di impianti dovrebbe essere distribuita tra i profili di carico aggregati dei consumatori secondo un metodo di calcolo statico, variabile o dinamico, prestabilito o concordato dai clienti attivi. **I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia sono finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che provocano. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per i clienti attivi di delegare le loro responsabilità in materia di bilanciamento ad altri partecipanti al mercato. Tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori di cui alla presente direttiva si applicano ai clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia. Tuttavia, le famiglie con una capacità installata massima di 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini non dovrebbero essere tenute a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori.**
- (52) È opportuno prevedere un'adeguata tutela dei clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura elettrica ed evitare altresì che tali clienti si ritrovino costretti a scollegarsi. Resta a tal fine fondamentale il compito dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti di individuare, anche mediante una stretta cooperazione con i sistemi di sicurezza sociale, le misure a breve e a lungo termine atte a permettere ai clienti vulnerabili di gestire il proprio consumo energetico e i relativi costi.

- (53) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e a determinate condizioni. La presente direttiva autorizza ad applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e a quelle vulnerabili nonché, in via transitoria, alle famiglie e alle microimprese, **indipendentemente dalla presenza o meno di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica**. È opportuno autorizzare gli Stati membri a estendere in via temporanea anche alle PMI l'applicazione dei prezzi regolati nei periodi di crisi, ossia quando un notevole aumento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica si ripercuote negativamente sull'economia nel suo complesso.
- Durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica** è opportuno autorizzare temporaneamente gli Stati membri a fissare, sia per le famiglie sia per le PMI, prezzi regolati a livello sottocosto, purché si evitino distorsioni tra fornitori e purché questi siano compensati per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. **La proroga temporanea del [...] prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all'80 % del consumo mediano per le famiglie e al 70 % del consumo dell'anno precedente per le PMI. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe determinare, mediante decisione di esecuzione, quando sussiste una crisi dei prezzi [...] dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione. La valutazione dell'esistenza di una tale crisi dei prezzi dovrebbe basarsi su un confronto con i prezzi in periodi di normale funzionamento del mercato ed escludere pertanto l'impatto di crisi precedenti. La decisione [...] dovrebbe precisare anche la durata di validità della determinazione in tal senso, vale a dire il periodo in cui si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, il quale può arrivare a un anno. Qualora continuino a sussistere le condizioni per ritenere che esista una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, [...] dovrebbe poter prorogare il periodo di validità della decisione di esecuzione. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della natura politica della decisione di attivare le possibilità ampliate di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di energia elettrica, che richiedono di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche, nonché delle implicazioni orizzontali di tale decisione per gli Stati membri [...].**

**(53 bis) Il tetto sui ricavi inframarginali introdotto negli articoli da 6 a 8 e nell'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio ha fornito in alcuni casi una considerevole fonte di reddito che gli Stati membri hanno utilizzato per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sulle bollette dei consumatori. Il presente regolamento prevede strumenti che a loro volta forniranno sostegno ai consumatori in periodi di prezzi elevati dell'energia elettrica; parallelamente all'attuazione di tali strumenti, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati ad applicare un tetto sui ricavi inframarginali fino al 30 giugno 2024. Tale tetto sui ricavi dovrebbe essere soggetto a condizioni corrispondenti a quelle applicabili a norma del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio. Al fine di valutare l'applicazione di tale tetto sui ricavi, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio.**

**(53 bis bis) Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. La Commissione è competente a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.**

**(53 ter) Poiché non sono ancora sincronizzate con il sistema elettrico europeo, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania si trovano ad affrontare sfide molto specifiche nell'organizzazione dei mercati di bilanciamento e nella fornitura di servizi ancillari basata sul mercato. Sebbene la sincronizzazione sia ben avviata, uno dei prerequisiti indispensabili per un funzionamento sincrono stabile del sistema è la disponibilità di riserve di capacità di bilanciamento sufficienti per la regolazione della frequenza. Tuttavia, essendo dipendenti dall'area sincrona russa per la gestione delle frequenze, i paesi baltici non erano ancora in grado di sviluppare un proprio mercato di bilanciamento funzionante. La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha notevolmente aumentato il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento derivante dall'assenza di mercati di bilanciamento propri. Pertanto, gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195, concepiti per applicarsi ai mercati di bilanciamento esistenti, non riflettono ancora la situazione in Estonia, Lettonia e Lituania, in particolare perché lo sviluppo del mercato del bilanciamento richiede tempo e nuovi investimenti nella capacità di bilanciamento. L'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero pertanto avere il diritto, indipendentemente da tali obblighi, di concludere contratti a più lungo termine per acquistare capacità di bilanciamento per un periodo di transizione.**

**(53 ter bis) L'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero inoltre essere esentate dagli obblighi previsti da talune disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 944/2019, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo di transizione.**

**(53 quater) I periodi di transizione per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero essere gradualmente eliminati il prima possibile in seguito alla sincronizzazione ed essere utilizzati per sviluppare strumenti di mercato adeguati che offrano riserve per il bilanciamento a breve termine e altri servizi ancillari indispensabili, e dovrebbero essere limitati al tempo necessario per tale processo.**

**(53 quinquies) Gli Stati baltici dovrebbero essere sincronizzati con l'area sincrona dell'Europa continentale mediante una linea a doppia terna che colleghi Polonia e Lituania. Al momento della sincronizzazione, la capacità di tale linea dovrà essere in gran parte mantenuta per i margini di affidabilità in caso di indisponibilità imprevista nel sistema baltico e di conseguenti deviazioni non intenzionali. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero continuare a offrire la capacità massima per gli scambi transfrontalieri, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa e tenendo conto di eventuali contingenze nei sistemi polacco e lituano, comprese quelle derivanti da indisponibilità delle linee HVDC o dalla disconnessione degli Stati baltici dall'area sincrona dell'Europa continentale. La situazione specifica di tale interconnessione dovrebbe essere presa in considerazione per il calcolo della capacità totale e delle contingenze a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943.**

**(53 sexies) Considerando che il sistema di trasmissione cipriota non è collegato ad alcuno Stato membro, Cipro si trova ad affrontare sfide molto specifiche nell'organizzazione dei mercati di bilanciamento e nella fornitura di servizi ancillari basata sul mercato. Cipro dovrebbe essere esentato dagli obblighi stabiliti dall'articolo 40, paragrafo 4, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo transitorio, vale a dire fino a quando il sistema di trasmissione cipriota non sarà collegato ad altri Stati membri tramite interconnettori.**

**(53 septies) Al fine di sostenere gli obiettivi di tutela ambientale, l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> per i meccanismi di capacità. Tuttavia, durante la transizione verso un sistema privo di emissioni di carbonio e all'indomani della crisi energetica, gli Stati membri che applicano meccanismi di capacità approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono, in via eccezionale e come meccanismo di ultima istanza, derogare a tale limite delle emissioni di CO<sub>2</sub> per un periodo di tempo limitato. Tale deroga dovrebbe tuttavia essere limitata alla capacità di generazione esistente la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019, vale a dire prima dell'entrata in vigore del pacchetto Energia pulita. Nel caso in cui precedenti procedure di aggiudicazione conformi ai limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> non abbiano prodotto la capacità necessaria ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a organizzare una procedura di aggiudicazione supplementare che soddisfi tutti i requisiti di cui al capo IV del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione di quelli relativi ai limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> e solo per la quantità di capacità necessaria a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate. La capacità di generazione che non rispetta i limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> non dovrebbe essere acquistata per un periodo superiore a un anno. Questa applicazione non pregiudica i piani di decarbonizzazione previsti dagli Stati membri.**

**(53 octies) I meccanismi di capacità dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, comprese le centrali elettriche alimentate a gas, a condizione che rispettino il limite di emissione di cui all'articolo 22, paragrafo 4.**

- (54) Le misure previste dal presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 2014/65/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>23</sup>, del regolamento (UE) 2016/1011 **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>24</sup> e del regolamento (UE) 648/2012 **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>25</sup>.
- (55) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>, il regolamento (UE) 2019/943[...], la direttiva (UE) 2019/944 [...]e la direttiva (UE) 2018/2001 [...].
- (56) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, **segnatamente migliorare l'assetto del mercato integrato dell'energia elettrica, e in particolare prevenire prezzi dell'energia elettrica indebitamente elevati**, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

---

<sup>23</sup> **Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).**

<sup>24</sup> **Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).**

<sup>25</sup> **Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).**

<sup>26</sup> **Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) 2019/943 [...]

Il regolamento (UE) 2019/943 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, favoriscano lo sviluppo di mercati a termine dell'energia elettrica, per consentire ai fornitori e ai consumatori di darsi una copertura o tutelarsi dal rischio di una volatilità futura dei prezzi dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, migliorino la flessibilità mediante la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e altre soluzioni di flessibilità non fossili, garantiscano l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuite e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;"

b) è aggiunta la lettera seguente:

"e) sostenere gli investimenti a lungo termine nella generazione di energia rinnovabile e consentire ai consumatori di rendere la bolletta energetica meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sul mercato dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei combustibili fossili a medio e lungo termine.";



2) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

- "72) "ora di punta": un'ora in cui, **sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, dei gestori del mercato elettrico designati, si prevede il consumo lordo di energia elettrica o il prezzo all'ingrosso del giorno prima dell'energia elettrica più elevato**, [...], tenendo conto degli scambi interzonal;
- 73) "livellamento delle punte di carico": la capacità dei partecipanti al mercato di ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore di punta [...] **su richiesta del gestore del sistema di trasmissione**;
- 74) "prodotto livellatore delle punte di carico": un prodotto basato sul mercato attraverso il quale i partecipanti al mercato possono fornire ai gestori dei sistemi di trasmissione un livellamento delle punte di carico;
- 75) "hub virtuale": una regione non fisica che copre più di una zona di offerta per la quale è fissato un prezzo [...] **di riferimento** in applicazione di una metodologia;
- 76) "contratto bidirezionale per differenza": un contratto stipulato tra il gestore di un impianto di generazione e una controparte, in genere un ente pubblico, che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all'eccesso di remunerazione;[...]

- 77) "accordo di compravendita di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da un produttore di energia elettrica sulla base dei criteri di mercato;
- 78) [...]
- 79) "apposito dispositivo di **misurazione**": un dispositivo **collegato** o incorporato in un attivo che **fornisce**[...] servizi di gestione della domanda o servizi di flessibilità sul mercato elettrico o ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;
- 80) "flessibilità": la capacità di un sistema elettrico di adattarsi alla variabilità dei modi di generazione e consumo e alla disponibilità della rete nei diversi orizzonti temporali del mercato.";

2 bis) **all'articolo 2, il punto seguente è così modificato:**

**""meccanismo di capacità": una misura volta ad assicurare il raggiungimento del necessario livello di adeguatezza delle risorse remunerando le risorse per la loro disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione della congestione;"**

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO, o un soggetto da essi designato, organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, in conformità del regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO collaborano a livello di Unione o, se più opportuno, a livello regionale, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della contrattazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica dell'Unione. L'obbligo di collaborazione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione sulla concorrenza. Nelle funzioni riguardanti la compravendita di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO, **o un soggetto da essi designato**, sono soggetti alla vigilanza normativa delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) massimizzano le opportunità di tutti i partecipanti al mercato di contrattare scambi interzonal e intrazonali in modo non discriminatorio e quanto più possibile in tempo reale nell'insieme delle zone di offerta e all'interno di ciascuna; "

ii) è inserita la lettera c bis) seguente:

"c bis) sono organizzati in modo da garantire la condivisione della liquidità tra tutti i NEMO per gli scambi sia interzonalali che intrazonali [...] **in qualsiasi momento tra loro, anche dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. In particolare, i NEMO presentano tutti gli ordini per i prodotti del giorno prima e infragiornalieri al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero fino al termine ultimo in cui è consentita la contrattazione del giorno prima e infragiornaliera in una data zona di offerta. I NEMO non organizzano la compravendita di prodotti del giorno prima e infragiornalieri al di fuori del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale obbligo si applica ai NEMO e, se del caso, alle imprese che esercitano direttamente o indirettamente un controllo o un qualsiasi diritto su un NEMO e alle imprese controllate direttamente o indirettamente da un NEMO.**";

4) sono inseriti gli articoli [...]seguenti:

" Articolo 7 bis

Prodotto livellatore delle punte di carico

1. **Laddove sia dichiarata una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione in conformità dell'articolo 66 bis della direttiva (UE) 2019/944, e [...]fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 5 e [...]6 di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi [...]ad acquistare prodotti livellatori delle punte di carico per ridurre la domanda di energia elettrica nelle ore di punta. Tale acquisto è limitato alla durata stabilita nella decisione adottata a norma dell'articolo 66 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944.**

2. I gestori dei sistemi [...] che intendono acquistare un prodotto livellatore delle punte di carico presentano all'autorità di regolazione dello Stato membro interessato una proposta che ne definisce il dimensionamento e le condizioni di acquisizione e **attivazione**. La proposta del gestore del sistema di trasmissione deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) il dimensionamento del prodotto livellatore delle punte di carico si basa su un'analisi della necessità di un servizio ulteriore al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento[...], **del suo impatto sul mercato e dei suoi costi e benefici previsti**. Il dimensionamento tiene conto delle previsioni relative alla domanda, all'energia elettrica generata da fonti energetiche rinnovabili,[...] alle altre fonti di flessibilità del sistema e **all'impatto del prezzo all'ingrosso del dispacciamento evitato**. Il dimensionamento del prodotto livellatore delle punte di carico è limitato così che **i costi previsti** non superino i benefici attesi del prodotto[...];
  - b) l'acquisto di un prodotto livellatore delle punte di carico si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e ha obiettivi limitati alla gestione della domanda;
  - c) il prodotto livellatore delle punte di carico è acquistato mediante [...] una procedura di gara competitiva, [...] **che può essere continua**, con selezione basata sul costo più basso che permette di soddisfare i criteri tecnici e ambientali predefiniti;

- d) i contratti relativi a un prodotto livellatore delle punte di carico non possono essere conclusi più di [...] **una settimana** prima della sua attivazione[...];
  - e) l'attivazione del prodotto livellatore delle punte di carico non riduce la capacità interzonale;
  - f) il prodotto livellatore delle punte di carico è attivato **prima o durante il** [...]mercato del giorno prima e **tale attivazione può essere effettuata sulla base di un prezzo dell'energia elettrica predefinito**;
  - g) il prodotto livellatore delle punte di carico non comporta una generazione **a partire da combustibili fossili** iniziale situata oltre il punto di misurazione.
3. La riduzione effettiva del consumo risultante dall'attivazione di un prodotto livellatore delle punte di carico è misurata in relazione a uno scenario di riferimento indicante il consumo di energia elettrica previsto senza l'attivazione del livellatore. **I gestori [...]** del sistema di trasmissione **che decidono di acquistare un prodotto livellatore delle punte di carico in conformità del paragrafo 1** elaborano una metodologia di riferimento in consultazione con i partecipanti al mercato e la presentano all'autorità di regolazione.
4. Le autorità di regolazione approvano la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione che intendono acquistare un prodotto livellatore delle punte di carico e la metodologia di riferimento presentata a norma dei paragrafi 2 e 3 o chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare la proposta qualora essa non soddisfi i requisiti di cui ai suddetti paragrafi.

Apposito dispositivo di **misurazione**

1. [...] **Previo consenso del cliente finale**, i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione **possono**[...] utilizzare i dati provenienti da appositi dispositivi di **misurazione**, sistemi di stoccaggio compresi, per l'osservabilità e la regolazione dei servizi di gestione della domanda e di flessibilità.
  2. **Se un cliente finale non è dotato di un contatore intelligente o se il contatore intelligente di un cliente finale non fornisce i dati necessari per fornire servizi di gestione della domanda o servizi di flessibilità, anche attraverso un aggregatore indipendente, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione accettano i dati ricavati da un apposito dispositivo di misurazione, se del caso, per la regolazione dei servizi di gestione della domanda e di flessibilità, sistemi di stoccaggio compresi, e non operano discriminazioni nei confronti del cliente finale nell'acquisto dei servizi di flessibilità. Tale obbligo si applica al momento dell'istituzione dell'apposito dispositivo di misurazione e in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3.**
- [...]3. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti della procedura di convalida dei dati dell'apposito dispositivo di [...] **misurazione** al fine di verificare e garantire la qualità dei rispettivi dati.";

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

**"1. I NEMO consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno fino all'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. Entro il 1° gennaio 2026 [...] l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve cadere non prima di 30 minuti prima del tempo reale. L'autorità di regolazione di un determinato Stato membro può, su richiesta del pertinente gestore del sistema di trasmissione, concedere una deroga all'obbligo di cui al presente comma, fino al 1° gennaio 2029. Tale richiesta è presentata all'autorità di regolazione interessata e comprende:**

**a) una valutazione d'impatto che dimostri la necessità della deroga, sulla base di un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e tenendo conto dei riscontri dei partecipanti al mercato e dei NEMO,**

**e**

**b) un piano d'azione per ridurre l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a 30 minuti entro il 1° gennaio 2029.**

**Su richiesta del pertinente gestore del sistema di trasmissione, l'autorità di regolazione può concedere un'ulteriore deroga all'obbligo di cui al primo comma per un massimo di tre anni a decorrere dalla scadenza del periodo di cui al secondo comma. La richiesta del gestore del sistema di trasmissione è presentata all'autorità nazionale di regolazione del gestore del sistema di trasmissione richiedente, all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ACER entro il 1° gennaio 2028 e comprende:**



**a) una nuova valutazione d'impatto che giustifichi la necessità di un'ulteriore deroga, sulla base di un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e tenendo conto dei riscontri dei partecipanti al mercato e dei NEMO;**

**b) un piano d'azione riveduto per ridurre l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a 30 minuti entro la data per la quale è richiesta la proroga ed entro la data richiesta per la deroga.**

**L'ACER emette un parere sull'impatto transfrontaliero dell'ulteriore deroga di cui al terzo comma entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di deroga. L'autorità di regolazione interessata tiene conto di tali pareri prima di decidere in merito alla richiesta di un'ulteriore deroga.";**

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

**"3. "I NEMO offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 100 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, inclusa la partecipazione diretta dei clienti.";**

6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

" Articolo 9

Mercati a termine

1. [...] **L'assetto del mercato a termine dell'Unione si basa su hub virtuali regionali sostenuti almeno da diritti di trasmissione a lungo termine emessi dai gestori dei sistemi di trasmissione [...], il che consente la copertura del rischio di prezzo tra le zone di offerta.**
2. **24 mesi dopo [l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, dopo aver completato una valutazione d'impatto, adotta, conformemente all'articolo 59, un atto di esecuzione che stabilisce l'assetto di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione, in particolare:**
  - a) **stabilisce una metodologia per definire** l'ambito geografico degli hub virtuali **regionali** [...], comprese le zone di offerta che costituiscono tali hub, al fine di massimizzare la correlazione tra i prezzi di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono hub virtuali;
  - b) stabilisce una metodologia per il calcolo dei prezzi di riferimento negli hub virtuali **regionali** [...], al fine di massimizzare le correlazioni tra il prezzo di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono un hub virtuale **regionale**; tale metodologia si basa su criteri oggettivi predefiniti [...];

- c) comprende una definizione dei diritti finanziari di trasmissione a lungo termine [...]tra le zone di offerta [...]e gli hub virtuali **regionali** [...] **come obblighi finanziari per consentire ai partecipanti al mercato di coprire la loro esposizione a differenziali di prezzo positivi e negativi, anche per quanto riguarda i volumi e le scadenze;**
  - d) massimizza le opportunità commerciali per i prodotti di copertura, indicando gli hub virtuali **regionali** per il mercato a termine, come pure per i diritti di trasmissione a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali **regionali; e**
  - e) **specifica in che modo la piattaforma unica di allocazione di cui al paragrafo 3 offre l'allocazione e facilita la negoziazione di diritti di trasmissione a lungo termine.**
2. [...]
3. La piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 **opera in qualità di soggetto che offre l'allocazione e agevola lo scambio di diritti di trasmissione a lungo termine per conto dei gestori dei sistemi di trasmissione. La piattaforma** presenta la forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> **Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).**

4. [...]

5. L'autorità di regolazione che ritiene che non vi siano sufficienti opportunità di copertura per i partecipanti al mercato, previa consultazione delle autorità competenti del pertinente mercato finanziario nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), **della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>**, può imporre alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure supplementari, quali attività di market making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. [...]

---

<sup>28</sup> **Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).**

6. **Nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, della direttiva 2014/65/UE e dei regolamenti (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> e (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, i gestori dei mercati possono sviluppare prodotti di copertura a termine, anche prodotti di copertura a termine sul lungo periodo, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non impongono di limitare le suddette attività di copertura agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta."**

---

<sup>29</sup> **Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).**

<sup>30</sup> **Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).**

7) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le metodologie di tariffazione riflettono i costi fissi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e tengono conto sia delle spese in conto capitale sia delle spese operative per fornire incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, compresi gli investimenti ex ante, al fine di migliorare l'efficienza, compresa l'efficienza energetica, promuovere l'integrazione del mercato, **l'integrazione dell'energia rinnovabile** e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere l'uso di servizi di flessibilità, investimenti efficienti e **tempestivi**, comprese le soluzioni per ottimizzare la rete esistente e facilitare **la flessibilità non fossile, incluse** la gestione della domanda e **lo stoccaggio dell'energia**, e le attività di ricerca correlate e per agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di trasmissione e distribuzione e, **se del caso**, introducono obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche mediante l'efficienza energetica, l'uso dei servizi di flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.";

- c) al paragrafo 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    - "f) i metodi per assicurare la trasparenza nella fissazione delle tariffe e nella loro struttura, compresi gli investimenti ex ante;"
  - d) al paragrafo 9 è aggiunta la lettera [...] seguente:
    - "i) gli incentivi per investimenti efficienti nelle reti, anche per quanto riguarda le risorse di flessibilità e gli accordi di connessione flessibile.";
- 8) all'articolo 19, il paragrafo 2 è così modificato:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    - "b) mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante contromisure, ove applicabile, oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione, o"



b) è aggiunta la lettera [...] seguente:

"c) indennizzare i gestori di impianti offshore di generazione **di energia elettrica da fonti rinnovabili** in una zona di offerta offshore **direttamente connessa a due o più zone di offerta** qualora l'accesso ai mercati interconnessi sia stato ridotto in modo tale che **il gestore dell'impianto offshore di energia elettrica da fonti rinnovabili non sia in grado di esportare la propria capacità di generazione di energia elettrica verso il mercato e, se del caso, ne risulti una corrispondente diminuzione del prezzo nella zona di offerta offshore a fronte di una situazione senza riduzione di capacità. L'indennizzo si applica qualora** uno o più gestori di sistemi di trasmissione non abbiano messo a disposizione [...] **la capacità [...] concordata nell'accordo di connessione** sull'interconnettore o **non abbiano messo a disposizione la capacità** sugli elementi critici della rete [...] **conformemente alle regole di calcolo della capacità di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943. Su base annua, tale indennizzo non supera la rendita di congestione totale generata sugli interconnettori tra le zone di offerta interessate [...]."**;

9) è inserito il capo [...] seguente:

" Capo III bis

Incentivi specifici agli investimenti per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione

1. **Fatta salva la direttiva (UE) 2018/2001**, gli Stati membri **promuovono il ricorso agli [...]** accordi di compravendita di energia elettrica, **anche eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori**, al fine di **garantire la prevedibilità dei prezzi e** conseguire gli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima per quanto riguarda la dimensione "decarbonizzazione" di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, preservando nel contempo mercati dell'energia elettrica liquidi e competitivi.
2. Gli Stati membri provvedono a che strumenti [...] volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti confrontati ad ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. **Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità del pertinente diritto dell'Unione[...]**. A tal fine gli Stati membri **possono tenere [...]** conto dei **pertinenti** strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri [...] **possono stabilire** le categorie di clienti interessate da tali strumenti, applicando criteri non discriminatori.
3. **Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, se un [...][...] regime** di garanzia per gli accordi di compravendita di energia elettrica è **sostenuto** dagli Stati membri, **esso** comprende disposizioni atte a evitare una riduzione della liquidità sui mercati dell'energia elettrica e non eroga sostegno per l'acquisto di energia generata a partire da combustibili fossili.

4. [...] I regimi di sostegno per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili [...] consentono la partecipazione di progetti che riservano una parte dell'energia elettrica alla vendita attraverso un accordo di compravendita di energia elettrica o altri accordi basati sul mercato.
5. **Nel concepire tali regimi di sostegno gli Stati membri** [...] si adoperano per utilizzare criteri di valutazione atti a incentivare **gli offerenti ad agevolare l'accesso [...] di [...] clienti** che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso **sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, a condizione che ciò non incida negativamente sulla concorrenza nel mercato.** In particolare tali criteri di valutazione possono privilegiare gli offerenti che presentano un accordo firmato di compravendita di energia elettrica o un impegno a firmare un siffatto accordo per una parte della generazione del progetto proveniente da uno o più potenziali acquirenti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi.
- [...]6. Gli accordi di compravendita di energia elettrica specificano la zona di offerta in cui avviene la consegna e la responsabilità di garantire i diritti di trasmissione interzonali in caso di modifica della zona di offerta conformemente all'articolo 14.
- [...]7. Gli accordi di compravendita di energia elettrica specificano le condizioni alle quali i clienti e i produttori possono recedere dagli stessi, quali le commissioni di uscita eventualmente applicabili e i tempi di preavviso, **nel rispetto del [...]** diritto della concorrenza dell'Unione.

Articolo 19 ter

Regimi di sostegno diretto dei prezzi **sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per gli** [...] investimenti [...]

1. I regimi di sostegno diretto dei prezzi per gli[...] investimenti **in nuovi impianti di generazione** di energia elettrica a partire dalle fonti elencate al paragrafo 2 assumono la forma di [...] **contratti bidirezionali** per differenza. [...]

**Il primo comma si applica ai contratti nell'ambito di regimi di sostegno diretto dei prezzi per gli investimenti nella nuova generazione conclusi a decorrere da tre anni dal[la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Per i progetti di dispositivi ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta, il periodo transitorio è di cinque anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento].**

**La partecipazione dei partecipanti al mercato ai regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza è su base volontaria.**

- 1 bis. Tutti i regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza sono concepiti per:**

- a) **preservare gli incentivi affinché l'impianto di generazione funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia elettrica, in particolare per riflettere le condizioni di mercato;**

- b) prevenire qualsiasi effetto distorsivo del regime di sostegno sulle decisioni in materia di funzionamento, dispacciamento e manutenzione dell'impianto di generazione o sul comportamento dell'offerta nei mercati del giorno prima, infragiornaliero, dei servizi ancillari e di bilanciamento;**
- c) assicurare che il livello della protezione della remunerazione minima e del limite massimo all'eccesso di remunerazione siano allineati al costo del nuovo investimento e ai ricavi di mercato, per garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell'impianto di generazione evitando nel contempo una sovracompensazione;**
- d) evitare indebite distorsioni della concorrenza e del commercio nel mercato interno, segnatamente determinando gli importi di remunerazione tramite una procedura di gara competitiva aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria. Nei casi in cui non sia possibile condurre una procedura di gara competitiva, i contratti per differenza - e i prezzi di esercizio applicabili - sono concepiti in modo da garantire che la distribuzione dei ricavi alle imprese non crei indebite distorsioni della concorrenza e del commercio nel mercato interno;**
- e) evitare distorsioni della concorrenza e del commercio nel mercato internazionale risultanti dalla distribuzione dei ricavi alle imprese.**

**1 ter. Nella valutazione dei contratti bidirezionali per differenza di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, la Commissione garantisce il rispetto dei principi di concezione di cui al paragrafo 1 bis.**

2. Il paragrafo 1 si applica agli [...] investimenti nella **nuova** generazione di energia elettrica a partire dalle seguenti fonti:
- a) energia eolica;
  - b) energia solare;
  - c) energia geotermica;
  - d) energia idroelettrica senza serbatoio;
  - e) energia nucleare;
3. **I ricavi, o l'equivalente in valore finanziario di tali ricavi, derivanti dai regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza di cui al paragrafo 1:**

[...] sono [...] **distribuiti ai clienti finali.**

**Fatto salvo il requisito di cui al primo comma, i ricavi, o l'equivalente in valore finanziario di tali ricavi, possono essere utilizzati anche per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei [...] prezzi o degli investimenti volti a ridurre i costi dell'energia elettrica per i clienti finali [...].**

**La distribuzione dei ricavi ai clienti finali [...] è[...] concepita in modo da mantenere [...] gli incentivi a ridurre il consumo o a spostarlo verso periodi in cui i prezzi dell'energia elettrica sono bassi e da non compromettere la concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.**

[...] [...]L[...]a distribuzione dei ricavi ai clienti finali [...] è[...] concepita in modo da[...] **mantenere** [...] gli incentivi a ridurre il consumo o a spostarlo verso periodi in cui i prezzi dell'energia elettrica sono bassi e da non compromettere la concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

- 4. In linea con l'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e i progetti pilota dall'obbligo di cui al paragrafo 1.**

Articolo 19 quater

Valutazione delle esigenze di flessibilità

- 1. Entro un anno dall'approvazione da parte dell'ACER della metodologia di cui al paragrafo 6 del presente articolo, [...] e successivamente ogni due anni, l'autorità di regolazione, o un'altra autorità o entità designata da uno Stato membro, adotta [...] una relazione sulle esigenze di flessibilità [...] per un periodo di almeno cinque anni, vista la necessità di conseguire in modo efficace sotto il profilo dei costi la sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzare il sistema elettrico [...], tenendo conto dell'integrazione dei diversi settori e della natura interconnessa del mercato dell'energia elettrica. La relazione tiene conto della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e delle valutazioni nazionali dell'adeguatezza a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.** La relazione si basa sui dati e sulle analisi forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dello Stato membro a norma del paragrafo [...] **3**, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo [...] **4 e, se debitamente giustificato, su dati e analisi aggiuntivi. Se lo Stato membro ha designato a tal fine un gestore del sistema di trasmissione, l'autorità di regolazione approva o modifica la relazione.**

2. La relazione [...] **quantomeno:**
  - a) **valuta le** esigenze di flessibilità, **almeno su base stagionale, giornaliera e oraria**, per integrare nel sistema elettrico l'energia generata a partire da fonti rinnovabili;
  - b) **prende** [...] in considerazione [...] il potenziale che le **risorse** di flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio di **energia, comprese l'aggregazione e l'interconnessione**, offrono per soddisfare tale esigenza, sia a livello di trasmissione che di distribuzione[...];
  - c) **valuta gli ostacoli alla flessibilità del mercato e propone opportune misure di attenuazione]; e**
  - d) **tiene conto della** flessibilità [...] **che dovrebbe essere disponibile in altri Stati membri.**
  
3. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di ciascuno Stato membro forniscono all'autorità di regolazione **o, se del caso, all'autorità o all'entità designata al paragrafo 1**, i dati e le analisi necessari per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1. **In casi debitamente giustificati, l'autorità di regolazione o, se del caso, l'autorità o l'entità designata al paragrafo 1 può chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di fornire ulteriori contributi alla relazione, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 4.**
  
4. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO coordinano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per quanto riguarda i dati e le analisi da fornire a norma del paragrafo 2. In particolare:
  - a) definiscono il tipo e il formato dei dati che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione forniscono alle autorità di regolazione;



- b) mettono a punto una metodologia per l'analisi delle esigenze di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, tenendo conto come minimo di tutte le fonti **disponibili** [...] e degli investimenti previsti **nell'**[...]interconnessione **e nella flessibilità a** livello di trasmissione e distribuzione, come pure della necessità di decarbonizzare il sistema elettrico.
5. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO cooperano strettamente per il coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione.
6. **Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** [...], l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO presentano congiuntamente all'ACER una proposta relativa al tipo e al formato dei dati da presentare alle autorità di regolazione e alla metodologia di cui al paragrafo [...] **4**. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta l'ACER l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.
7. Le autorità di regolazione **o, se del caso, l'autorità o l'entità designata al paragrafo 1** trasmettono all'ACER le relazioni di cui al paragrafo 1 e le pubblicano. Entro 12 mesi dal ricevimento delle relazioni l'ACER pubblica una relazione che le analizza e formula raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera con riferimento alle conclusioni delle autorità di regolazione **o, se del caso, dell'autorità o dell'entità designata al paragrafo 1, comprese raccomandazioni sull'eliminazione degli ostacoli all'ingresso delle risorse di flessibilità non fossile.**

Articolo 19 quinquies

Obiettivo nazionale indicativo per la [...] **flessibilità non fossile**

[...] **Entro sei mesi dalla presentazione della relazione** [...] di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 1, **del presente regolamento**, ciascuno Stato membro definisce, **sulla base di tale relazione**, un obiettivo nazionale indicativo per **la flessibilità non fossile, in particolare**[...] la gestione della domanda e lo stoccaggio **dell'energia. Gli Stati membri possono conseguire tale obiettivo eliminando gli ostacoli di mercato individuati o realizzando il potenziale individuato delle risorse di flessibilità non fossile.** Dell'obiettivo nazionale indicativo tengono conto gli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima con riferimento alla dimensione "mercato interno dell'energia", conformemente agli articoli 3, 4 e 7 del regolamento (UE) 2018/1999, e nelle relazioni nazionali integrate biennali, conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento (UE) 2018/1999. **Gli Stati membri possono definire obiettivi indicativi provvisori prima della prima presentazione della relazione di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 1, del presente regolamento.**

Articolo 19 sexies

Regimi di sostegno alla flessibilità **non fossile**

1. [...] **Qualora gli investimenti nella flessibilità non fossile siano insufficienti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo o, se del caso, gli obiettivi indicativi provvisori, individuati in conformità dell'articolo 19 quinquies, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità non fossile sotto forma di pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile, fatti salvi gli articoli 12 e 13.**
2. [...] **La possibilità che hanno gli Stati membri di applicare le misure di cui al paragrafo 1 non impedisce loro di perseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 19 quinquies con altri mezzi.**
3. [...]

## Articolo 19 septies

Principi di concezione dei regimi di sostegno alla flessibilità **non fossile**.

I regimi di sostegno alla flessibilità [...] non fossile [...] applicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 sexies,[...] **paragrafo 1**[...]:

- a) non vanno al di là di quanto necessario per [...] **conseguire l'obiettivo nazionale indicativo o, se del caso, l'obiettivo indicativo provvisorio, individuato [...] in conformità dell'articolo 19 quinquies** in modo efficace sotto il profilo dei costi;
- b) si limitano ai nuovi investimenti nelle **risorse di** flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio **dell'energia**;
- c) non comportano l'avvio di una generazione a partire da combustibili fossili situata oltre il punto di misurazione;
- d) selezionano i fornitori di capacità tramite una procedura aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi;
- e) prevengono indebite distorsioni del funzionamento efficiente dei mercati dell'energia elettrica, anche preservando gli incentivi all'efficienza operativa e i segnali di prezzo, e l'esposizione alla variazione dei prezzi e al rischio di mercato;
- f) prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete;

- g) fissano un livello minimo di partecipazione al mercato in termini di energia attivata, che tenga conto delle specificità tecniche [...] **dell'attivo che offre la flessibilità;**
- h) applicano sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non rispettano il livello minimo di partecipazione al mercato di cui alla lettera g) o che non si attengono agli incentivi all'efficienza operativa e ai segnali di **prezzo di cui alla lettera e);"**

[...] [...]

**9 bis)l'articolo 21 è così modificato:**

**[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**" 1. Nell'attuare le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento conformemente agli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri possono introdurre meccanismi di capacità.";**

**[b] il paragrafo 7 è soppresso;**

**[c] il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

**8. I meccanismi di capacità sono approvati dalla Commissione per un periodo non superiore a dieci anni. La quantità di capacità impegnata è ridotta sulla base dei piani di attuazione di cui all'articolo 20. Gli Stati membri continuano ad applicare il piano di attuazione dopo l'introduzione del meccanismo di capacità.";**

**9 ter) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;**

10) all'articolo 37, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) calcolo coordinato della capacità, secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni e agli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;"

11) l'articolo 50 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo [...] seguente:

"4 bis. I gestori dei sistemi di trasmissione informano gli utenti del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.";

12) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo [...] seguente:

"3. I gestori dei sistemi di distribuzione e di trasmissione cooperano al fine di pubblicare in modo coerente le informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione e di dare sufficiente visibilità granulare ai promotori di nuovi progetti energetici e agli altri potenziali utenti della rete.";

13) all'articolo 59, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) [...] norme in materia di allocazione delle capacità e di gestione della congestione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, da 13 a 17, dell'articolo 19 e degli articoli da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme in materia di metodologie e processi di calcolo della capacità giornaliera, infragiornaliera e a termine, modelli di rete, configurazione delle zone di offerta, ridispacciamento e scambi compensativi, algoritmi di negoziazione, coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la possibilità che la gestione sia affidata a un unico soggetto, irrevocabilità della capacità interzonale allocata, distribuzione della rendita di congestione, **hub virtuali regionali per il mercato a termine, allocazione e agevolazione dello scambio** di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine da parte della piattaforma unica di allocazione, copertura del rischio per la trasmissione interzonale, procedure di nomina e recupero dei costi dell'allocazione della capacità e della gestione della congestione;"[...]

13 bis) **all'articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:**

**"2 bis. In deroga all'articolo 6, paragrafi 9, 10 e 11, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concludere contratti finanziari per la capacità di bilanciamento fino a cinque anni prima dell'inizio della fornitura della capacità di bilanciamento. La durata di tali contratti non supera gli otto anni dopo l'adesione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania all'area sincrona dell'Europa continentale.**

**I regolatori nazionali di Estonia, Lettonia e Lituania possono consentire ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione nazionali di allocare la capacità interzonale secondo un processo basato sul mercato descritto all'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, senza limitazioni di volume, fino a sei mesi dopo la piena attuazione e operatività del processo di allocazione coottimizzato a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione."**

13 ter) all'articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:

**"In deroga all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri possono chiedere che una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO<sub>2</sub> di origine fossile per kWh di energia elettrica possa, fatta salva l'ottemperanza agli articoli 107 e 108 TFUE, in via eccezionale, essere impegnata o ricevere pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità approvato dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione valuta l'impatto della richiesta in termini di emissioni di gas a effetto serra e può, fatto salvo il rispetto degli articoli 107 e 108 TFUE, concedere l'autorizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- a) lo Stato membro ha effettuato, dopo la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/943, una procedura di gara competitiva in linea con le disposizioni di cui all'articolo 22 volta a massimizzare la partecipazione dei fornitori di capacità che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, laddove il periodo di aggiudicazione va almeno fino al 31 dicembre 2028;**
- b) la quantità di capacità offerta nell'ambito della procedura di gara competitiva di cui alla lettera a) non è sufficiente ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, per il periodo di aggiudicazione coperto da tale procedura di gara;**



- c) **la capacità di generazione con emissioni superiori a 550 g di CO<sub>2</sub> di origine fossile per kWh di energia elettrica è impegnata o riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri per un periodo non superiore a un anno ed è acquisita mediante una procedura di aggiudicazione supplementare che soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 22, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 4, lettera b) e solo per la quantità di capacità necessaria a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate alla lettera b). La deroga di cui al presente paragrafo può essere applicata fino al 31 dicembre 2028.";**

13 quater) **all'articolo 69 è aggiunto il paragrafo seguente:**

**"1 bis) Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che valuta le possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione del meccanismo di capacità a norma del capo IV del presente regolamento, in modo da garantire che gli Stati membri possano affrontare tempestivamente le preoccupazioni in materia di adeguatezza. In tale contesto, la Commissione chiede che l'Agenzia modifichi la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 in linea con il processo di cui agli articoli 23 e 27, se del caso.**

**Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta proposte al fine di semplificare il processo di valutazione dei meccanismi di capacità, se del caso.";**

14) è aggiunto l'articolo [...] seguente:

" Articolo 69 bis

Interazione con la normativa finanziaria dell'Unione

Nessuna disposizione del presente regolamento deroga alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2014 quando i partecipanti al mercato o i gestori di mercato svolgono attività relative a strumenti finanziari, in particolare strumenti definiti all'**articolo 4, paragrafo 1, punto 15**), della direttiva 2014/65/UE.";

15) nell'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. Il calcolo coordinato della capacità è effettuato per tutti gli orizzonti temporali di allocazione."

## Articolo 2

[L'articolo 2 sarà separato dal presente regolamento modificativo e diventerà una direttiva autonoma intesa a modificare le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 — testo spostato dopo l'articolo 5].

## Articolo 3

[L'articolo 3 sarà separato dal presente regolamento modificativo e diventerà una direttiva autonoma intesa a modificare le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 — testo spostato dopo l'articolo 5].

## Articolo 4

### Modifiche del regolamento (UE) 2019/942 [...]

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 **della Commissione<sup>31</sup>, all'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, se del caso,** ai centri regionali di coordinamento e ai **gestori del mercato elettrico designati [...];"**

---

<sup>31</sup> **Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).**

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c); sull'approvazione delle metodologie, dei termini e delle condizioni in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle deroghe di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); sulle questioni relative all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso a norma dell'articolo 12,[...]; e sull'approvazione e sulla modifica delle proposte dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO relative alla metodologia concernente i dati e l'analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafo 10. ";

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il [...] comma seguente:

" Il presente paragrafo si applica anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 e **all'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, se del caso.** ";

- 3) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo [...] seguente:
- "9. i paragrafi 6, 7 e 8 si applicano anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 e **all'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, ove applicabile.**";
- 4) all'articolo 5, paragrafo 8, è aggiunto il [...] comma seguente:"
- " L'ACER controlla la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 e **l'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, ove applicabile.**";
- 5) [...]
- [...] [...]
- 6) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo [...] seguente:
- "10. L'ACER approva e, se necessario, modifica la proposta congiunta dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO relativa alla metodologia concernente i dati e l'analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell'articolo 19 **quater, paragrafo 4**[...], del regolamento (UE) 2019/943.";
- "6 bis. **all'articolo 6, il paragrafo 9 è così modificato:**
- "L'ACER presenta pareri alla pertinente autorità di regolazione e alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943."**

7) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo [...] seguente:

"5. L'ACER pubblica una relazione in cui analizza le valutazioni nazionali delle esigenze di flessibilità e formula raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera in merito alle conclusioni delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 19 **quater, paragrafo 7**, del regolamento (UE) 2019/943."

## Articolo 5

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il [[...]ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

## Articolo 2

### **Modifiche delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione<sup>32</sup>**

[I seguenti articoli 1 e 2 erano precedentemente gli articoli 2 e 3 del regolamento]

La direttiva (UE) 2019/944 [...] è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 8) e 49) sono sostituiti dai seguenti:

- "8) "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali situati all'interno della stessa zona di offerta, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;
- 49) "servizio ancillare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start, la capacità di funzionamento in isola e il livellamento delle punte di carico;"

---

<sup>32</sup>Considerando da aggiungere.

b) sono aggiunti i punti seguenti:

"15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce le stesse condizioni contrattuali, compreso il prezzo, **per l'intera durata del contratto**, ma può includere, all'interno di un prezzo fisso, un elemento flessibile con, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta;

10 bis) "condivisione dell'energia": l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte; oppure

b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a titolo gratuito o a pagamento;

[...] [...]

24 bis) "fornitore di ultima istanza": un fornitore designato [...] per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l'attività;"



2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo e che a tal fine abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. "

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

" Diritto a un contratto a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

**In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali dall'obbligo di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso, se detto fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico e se l'esenzione non si ripercuote negativamente sulla concorrenza o su una scelta sufficiente di contratti a tempo determinato, a prezzo fisso, per i clienti.";**

c) è inserito il paragrafo [...] seguente:

"1 bis. Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. La sintesi comprende almeno informazioni riguardanti il prezzo totale e **le singole componenti del prezzo**, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti e **illustra** i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), d), e) e f). La Commissione fornisce orientamenti al riguardo. ";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai **rispettivi tipi di contratti** [...] dell'**energia elettrica** e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.";

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

" Articolo 15 bis

Diritto alla condivisione dell'energia

"1. Tutte le famiglie e le piccole e medie imprese e tutti gli enti pubblici hanno il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi.

[...]2. I clienti attivi hanno il diritto di condividere tra loro le energie rinnovabili sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico.

[...]3. I clienti attivi possono ricorrere a un terzo proprietario o gestore di un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per l'installazione e il funzionamento, compresi la misurazione e la manutenzione, al fine di agevolare la condivisione dell'energia, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo.

[...]4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:

[...]a) abbiano diritto a che l'energia elettrica condivisa sia compensata con il consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte, i prelievi e gli oneri di rete applicabili;

[...]b) godano di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali ai sensi della presente direttiva, tranne in caso di condivisione dell'energia tra famiglie con una capacità installata massima di 10,8 kW **per le singole abitazioni [come specificato nella direttiva riveduta sulla promozione delle energie rinnovabili COM(2021) 557 final]** e di 50 kW per i condomini [...] **[come specificato nella rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia COM(2021) 802 final]**;

[...]c) abbiano accesso a contratti tipo che prevedano termini e condizioni equi e trasparenti per gli accordi [...] **di condivisione dell'energia** tra famiglie e per i contratti di noleggio, locazione o investimento in impianti di stoccaggio e di generazione di energia rinnovabile ai fini della condivisione dell'energia; nel caso in cui insorgano conflitti in merito a tali accordi, i clienti finali hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 26;

[...]d) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

[...]e) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia è limitato all'interno di una stessa zona di offerta.

[...]5. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:

[...]a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell'articolo 23, i dati di misurazione relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;

[...]b) forniscano un punto di contatto atto a registrare gli accordi di condivisione dell'energia, ricevere informazioni sui punti di misurazione, sui cambiamenti di ubicazione e sulla partecipazione e, se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

[...]6. Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che le famiglie in condizioni di povertà energetica e quelle vulnerabili possano accedere ai meccanismi di condivisione dell'energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.

7. **Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell'articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.";**

Articolo 18 bis

Gestione del rischio del fornitore

1. Le autorità [...] di regolazione, **oppure, qualora gli Stati membri abbiano designato a tal fine autorità competenti indipendenti alternative, tali autorità competenti designate**, provvedono affinché i fornitori introducano e attuino opportune strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo.
2. Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi per l'acquisto di energia elettrica ("accordi di compravendita"). Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell'esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza.
3. Gli Stati membri si adoperano per garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile.";

5) sono inseriti gli **articoli** seguenti:

" Articolo 27 bis

Fornitore di ultima istanza

1. Gli Stati membri **attuano un regime di fornitore** di ultima istanza **per garantire la continuità dell'approvvigionamento** [...] almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati mediante una procedura equa, [...] trasparente e non discriminatoria.
2. I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di cliente, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, [...] 12, 14, 18 e 26.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino prontamente i termini e le condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per almeno sei mesi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un'offerta basata sul mercato.
5. Gli Stati membri possono imporre a[...]**un** fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all'articolo 5.

## Articolo 28 bis

### Protezione dalle interruzioni della fornitura per i clienti vulnerabili

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili siano protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica. Tale protezione rientra nel concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1,[...] fatte salve le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.";

6) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i clienti civili e, se lo ritiene necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.";



7) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso il relativo utilizzo. In particolare il gestore del sistema di distribuzione pubblica, in modo chiaro e trasparente, informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nella sua zona di gestione, anche nelle aree congestionate in cui sia possibile installare connessioni flessibili di stoccaggio dell'energia, e aggiorna tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.

Inoltre il gestore del sistema di distribuzione informa l'utente del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento della sua richiesta di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.";

**3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.";**

8) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente[...]:

[...]

**"6 bis.** I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano al prodotto livellatore delle punte di carico acquistato conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2019/943.";

9) l'articolo 59 è così modificato:

a) al paragrafo 1, **la lettera**[...] c) è sostituita dalla seguente:

"c) [...]in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719, **un'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, se del caso, l'ENTSO-E e l'EU DSO** ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra normativa pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e dell'EU DSO; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;"

b) al paragrafo 1, **la lettera**[...] z) è sostituita dalla seguente:

"z) [...]: monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e delle comunità energetiche dei cittadini, **compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono** [...]la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole[...].";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, **l'entità designata per la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, se del caso**, l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.";

9 bis) **all'articolo 66 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:**

**"In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasmissione in Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento offerti di fornitori nazionali di stoccaggio di energia elettrica, imprese collegate ai gestori dei sistemi di trasmissione e altre strutture di proprietà di questi ultimi.**

**In deroga all'articolo 54, paragrafo 2, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono consentire ai propri gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese a essi collegate di possedere, sviluppare e gestire impianti di stoccaggio, nonché assicurarne il funzionamento, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, e possono consentire a detti impianti di stoccaggio di acquistare o vendere energia elettrica sui mercati di bilanciamento.**

**Le deroghe all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, si applicano fino a tre anni dall'adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all'area sincrona dell'Europa continentale. Se necessario per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni iniziale pari a un massimo di cinque anni.";**

9 ter) all'articolo 66 è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

**"7. In deroga all'articolo 40, paragrafo 4), e all'articolo 54, paragrafo 2), Cipro può consentire al proprio gestore del sistema di trasmissione di possedere, sviluppare e gestire impianti di stoccaggio, nonché assicurarne il funzionamento, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria.**

**Le deroghe all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, si applicano fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà collegato ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessione.";**

10) è inserito l'articolo [...] seguente:

" Articolo 66 bis

Accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica

1. **Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione**, può, mediante decisione **di esecuzione**, [...]dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) prezzi **medi** molto elevati sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi. **Il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dell'anno 2022 né dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione;**

- b) forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica [...] **intorno al 70 %** e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno [...]3 mesi; e
  - c) ripercussioni negative sull'economia nel suo complesso provocate dagli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica.
2. La **decisione** [...] che dichiara una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione **specifica** il periodo di validità di tale decisione, che può durare fino a un anno. **Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 7 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.**
3. **La Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, comprendente il periodo di validità proposto della decisione, se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.**
4. **Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma dei paragrafi 3 e 7.**
5. Se [...]il **Consiglio** ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:
- a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;
  - b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7;
  - c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4.

6. Se [...]il **Consiglio** ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 3 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
  - b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
  - c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto; e
  - d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.";
7. **A tempo debito prima della scadenza del periodo specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta tesa a prorogare il periodo di validità di una decisione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante detto periodo di proroga si applicano i paragrafi 5 e 6.**

**8. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, fino al 30 giugno 2024 gli Stati membri possono applicare un tetto ai ricavi da generatori inframarginali alle stesse condizioni di quelle di cui agli articoli da 6 a 8 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio. Entro il 15 maggio 2024 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione dei regimi pertinenti a norma del presente paragrafo e presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni di tale riesame."**

11) [...]

[...] [...]

[...]

[...] [...]

[...] [...]

[...]

[...]

Articolo [...]2

**Modifica della direttiva (UE) [...]**

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

- 1) l'articolo 4, paragrafo 3, è così modificato:
  - a) il secondo comma è sostituito dal seguente:



" A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile. [...] **La prima frase** non si applica al sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/9433 **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>33</sup>, cui si applica l'articolo 19 ter, paragrafo 1, di detto regolamento."

2) [...]

[...] [...]

[...]

[...]

---

<sup>33</sup> **Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54)."**

### **Articolo 3**

#### **Recepimento**

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dall'entrata in vigore [della presente direttiva].**

**In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 2 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore [della presente direttiva].**

**Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.**

**Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri."**

### **Articolo 4**

#### **Entrata in vigore**

- 1. La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**

## **Articolo 5**

**Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.**

**Fatto a Strasburgo, il**

**Per il Parlamento europeo**

**Il presidente / La presidente**

**Il presidente**

**Per il Consiglio**

---